

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FINESTRA** e **PISANO**'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1983

Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate ed alla legge 22 luglio 1971, n. 536, concernente norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Come si evidenzia dal titolo, il disegno di legge non si configura come una « interpretazione autentica » di una normativa di legge già operante (articoli 8 e 12 della legge n. 804 del 1973), ma è invece un provvedimento autonomo che tende a porre rimedio ad ingiustificate sperequazioni venutesi a determinare nell'ambito della categoria degli ufficiali ex combattenti.

Come è noto, una delle sperequazioni è stata determinata dalla deliberazione n. 891 del 20 luglio 1978 della Sezione di controllo della Corte dei conti, la quale ha sancito il principio secondo il quale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 804 del 1973, ai tenenti colonnelli e colonnelli ex combattenti che cessano dal servizio spetta la pensione del grado superiore solo se essi sono già inquadrati nell'ultimo livello o parametro retributivo introdotti per i due gradi dagli articoli 8 e 12 della citata legge n. 804.

Ciò in contrasto con le determinazioni fino a quel momento assunte dalla Corte dei conti in base alle quali erano state sempre registrate attribuzioni di pensione del grado superiore.

In conclusione, ad una categoria di ufficiali aventi gli stessi diritti (ex combattenti) sono stati attribuiti in successione di tempo due diversi trattamenti economici di pensione: a quelli che si sono congedati dal 1° gennaio 1969 (data di decorrenza della legge n. 336 del 1970) al 20 luglio 1978 (data della sentenza della Sezione di controllo della Corte dei conti) è stata attribuita comunque la pensione del grado superiore; a quelli che si sono congedati in epoca successiva la pensione del grado superiore è stata invece attribuita solo se gli interessati erano in godimento dell'ultimo livello o parametro.

L'altro fatto non meno importante è rappresentato dalla concessione del passaggio, a domanda, e della promozione nella posizio-

ne di « a disposizione » dei tenenti colonnelli, ex combattenti, delle classi 1920 e 1921, con il disposto dell'articolo 16 della legge n. 804 del 1973, quale risulta integrato dall'articolo 22 della legge n. 187 del 1976, quando ormai da tempo — come è dimostrato dalla data dei provvedimenti — i citati ufficiali erano già stati promossi al grado di colonnello ai sensi della legge n. 536 del 1971 e collocati in quiescenza rispettivamente negli anni 1974 e 1975, con un trattamento di pensione per tale grado e comprensivo dei benefici combattentistici previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge n. 336 del 1970.

Come si può rilevare dai provvedimenti di stato e di avanzamento adottati nei confronti dei menzionati tenenti colonnelli, emerge chiaramente:

l'annullamento del decreto di promozione al grado di colonnello ai sensi della legge n. 536 del 1971;

l'annullamento del decreto di collocamento in ausiliaria per limiti di età, rispettivamente negli anni 1974 e 1975;

il collocamento, a domanda, « a disposizione »;

la promozione, per la seconda volta, al medesimo grado di colonnello;

il successivo ricollocamento in ausiliaria per limiti di età, rispettivamente negli anni 1975 e 1976 (cioè un anno più tardi).

I suddetti provvedimenti sono stati ratificati per consentire a questo gruppo di tenenti colonnelli di avvantaggiarsi del trattamento pensionistico e previdenziale comprensivo dei benefici combattentistici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970 (cioè per il grado di generale di brigata), nonché di benefi-

ciare di altre disposizioni di legge, con un incremento del trattamento di pensione per un importo di circa quattro milioni di lire annue lorde in aumento rispetto al precedente trattamento di quiescenza che già avevano percepito per il grado di colonnello.

Senonchè, escludendo dalla concessione del passaggio, a domanda, nella posizione di « a disposizione », della promozione in tale posizione e del conseguente accesso ai citati benefici dell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970 una ristretta aliquota di tenenti colonnelli, ex combattenti, delle classi 1918 e 1919, collocati in quiescenza rispettivamente negli anni 1972 e 1973, sono state operate ingiuste discriminazioni, lesive di diritti ed interessi legittimi nell'ambito della medesima categoria di ufficiali che rivestono il comune *status* di ex combattenti, mentre la normativa di applicazione (la legge n. 336 del 1970), tuttora in vigore, pone tutti gli ex combattenti, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, nella stessa posizione giuridico-economica da una certa epoca in poi.

A tali marcate sperequazioni e sostanziali ingiustizie, venutesi a determinare in sede di applicazione della legge n. 336 del 1970 sugli ex combattenti, della legge n. 804 del 1973 e della legge n. 187 del 1976, pongono rimedio gli articoli del disegno di legge in esame.

Si ritiene essenziale ricordare infine che, per la soluzione del problema, non dovrebbero sussistere difficoltà di bilancio, trattandosi di ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, i cui assegni relativi al trattamento economico di ausiliaria, da oltre un decennio, e tuttora, continuano ad essere assoggettati alla ritenuta mensile del 6 per cento in conto entrate del Tesoro, alla stessa stregua degli ufficiali in servizio attivo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « All'ufficiale in servizio permanente effettivo, che per una delle cause previste dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, cessi dal servizio in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione e sia giudicato idoneo all'avanzamento, è concesso altresì, ove abbia diritto ai benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento economico del grado immediatamente superiore. Lo stesso trattamento compete all'ufficiale in servizio permanente a disposizione che non abbia potuto conseguire la promozione in tale posizione, soppressa dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ».

È soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Art. 2.

Ai tenenti colonnelli e colonnelli aventi diritto all'applicazione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è attribuito il trattamento economico del grado immediatamente superiore.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, quale modificato dal precedente articolo 1, si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dalla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, purchè non sia intervenuta la promozione nella posizione di « a disposizione ».

Art. 4.

Gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, che, avendo presentato domanda di esodo in qualità di ex combattenti o assimilati e essendo stati inclusi nei relativi contingenti, siano cessati dal servizio anteriormente al raggiungimento dei limiti di età per effetto della data stabilita nel contingente, beneficiano degli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 5.

I benefici giuridici ed economici derivanti dall'attuazione delle norme di cui alla presente legge si applicano anche per le cessazioni dal servizio già verificatesi e decorrono dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o del giudizio di permanente inabilità al servizio militare incondizionato o del decesso o della vigilia del collocamento a riposo in seguito all'esodo volontario introdotto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni per l'anno 1984, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.